

## Sentenza della Corte costituzionale n. 210/2018.

**Materia:** ordinamento linguistico, toponomastica.

**Parametri invocati:** articoli 5 e 6 Cost.; articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 5 e 6 Costituzione e all'articolo 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), con il quale è stata istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Comune Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Viga di Fassa-Vich, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Ordinamento di Comuni), secondo il quale. *“Due o più Comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi tra loro od aggregati ad altro Comune. Le circoscrizioni territoriali di Comuni contermini possono essere modificate, per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali. La domanda è presentata dai Consigli dei Comuni interessati”*. Ai sensi dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 7 novembre 1950, n. 161 (Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni), allora in vigore e poi abrogato dall'articolo 337, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, le domande, inoltrate alla Giunta regionale, devono essere sottoposte al voto delle popolazioni interessate espresso mediante referendum, previo accertamento della regolarità delle stesse e dell'istruttoria da parte della stessa Giunta regionale, che fissa, d'intesa con il Commissario del Governo per la Provincia interessata, la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso, non avendo il Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento *“manifestato tempestivamente alcun dubbio di costituzionalità”*, benché fosse a conoscenza della scelta della denominazione del nuovo Comune di *“Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan”*, in violazione, secondo la tesi del

ricorrente, dell'articolo 99 dello Statuto, che imporrebbe l'uso della lingua italiana unitamente a quella lingua ladina. Detta eccezione è stata ritenuta infondata in quanto il Commissario del Governo *“è stato chiamato a esprimersi soltanto sulla data di convocazione del referendum per l'istituzione del nuovo Comune”*, senza che l'intesa a tal fine raggiunta possa intendersi quale tacito assenso alla denominazione del nuovo Comune.

Del pari infondata è stata ritenuta l'eccezione sollevata dalla Regione avuto riguardo al venir meno della materia del contendere atteso che, con nota del 10 gennaio 2018, il Sottosegretario per gli affari regionali *“afferma che, in caso di approvazione di una legge regionale che avesse modificato la censurata denominazione del Comune in quella di «Sèn Jan di Fassa», eliminando la ulteriore dizione «Sèn Jan», sarebbe stata proposta al Consiglio dei ministri la rinuncia all'odierna impugnativa.”*. A tale riguardo, la Corte ha significativamente rilevato come l'attività del Sottosegretario per gli affari regionali *“è svolta su un piano prettamente politico-istituzionale”* e *“non può impegnare il Consiglio dei ministri, unico organo legittimato a disporre del ricorso, né tantomeno condizionare lo scrutinio di legittimità costituzionale condotto da questa Corte”*

Sempre in via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'articolo 5 Cost., avendo ritenuto la doglianza apodittica, essendosi limitato il Presidente del Consiglio dei ministri a rilevare che il principio di unità e indivisibilità della Repubblica *“osterebbe all'utilizzo di denominazioni toponomastiche espresse unicamente in idioma locale”*, senza specificamente e congruamente indicare le ragioni per le quali la norma impugnata si porrebbe in contrasto con i parametri evocati.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'impugnata normativa trentina in riferimento all'articolo 99 dello Statuto speciale, ritenendo che, per quel che concerne la lingua ladina, il suo impiego nella toponomastica debba avvenire unitamente alla lingua della lingua italiana, ma non, come sostenuto dal Sottosegretario per gli affari regionali, anche attraverso l'utilizzo di forme espressioni composite come *“Sèn Jan di Fassa”*.

La Corte rileva che la lingua italiana *“è l'”unica lingua ufficiale” del sistema costituzionale (sentenza n. 28 del 1982) e che tale qualificazione “non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica” (sentenza n. 159 del 2009)”, il che si traduce nel “primato della lingua italiana” - intesa come “elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare” - costituzionalmente indefettibile e “decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé (sentenza n. 42 del 2017)”*.

In quest'ottica, la tutela delle minoranze linguistiche deve essere considerata come *“uno dei principi fondamentali”* dell'ordinamento costituzionale, diretto *“alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”*, che si incrocia, nell'ambito della toponomastica, con la suddetta primazia della lingua italiana, determinando l'esigenza di valorizzare, nelle denominazioni, le tradizioni storiche del territorio e della comunità, ma pur sempre unitamente all'utilizzo della lingua italiana.

La Corte sottolinea come, coerentemente con quanto previsto dal diritto internazionale, la legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), esprima l'incrocio tra i valori costituzionali della primazia della lingua italiana e della tutela delle lingue minoritarie prevedendo, da un lato, che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (articolo 1, comma 1) e, dall'altro, che, nei Comuni in cui si applica il regime di tutela da essa previsto, *“in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali”*. Inoltre, lo stesso articolo 99 dello Statuto speciale ribadisce che la lingua italiana *“è la lingua ufficiale dello Stato”*, cui nella Regione è parificata la lingua tedesca, non prevedendo, in tema di toponomastica, alcuna deroga all'ufficialità della lingua italiana, ma anzi imponendo, agli articoli 8, 101 e 102, l'utilizzo di denominazioni *“anche”* in lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra. Diverso, come sottolinea la stessa Avvocatura generale dello Stato, è il caso della denominazione monolingue francese per i Comuni valdostani, resa possibile, in via eccezionale, da legge dello Stato.

Per quel che concerne specificamente la lingua ladina, evidenzia la Corte, il suo impiego nella toponomastica *“unitamente a quella italiana”* è ribadito, peraltro, da disposizioni di attuazione dello Statuto speciale: l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevede espressamente che *“nelle valli ladine ... può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino”*; a conferma, l'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige concernenti disposizioni di tutela della popolazione ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), individua, con il toponimo bilingue, sette località ladine, tra le quali i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, la cui fusione ha originato il nuovo Comune di cui alla legge regionale impugnata.

Secondo la Corte, il legislatore regionale era consapevole di dover utilizzare, nell'individuazione del *nomen* del nuovo ente locale, sia la lingua italiana che quella ladina, tanto aver utilizzato un toponimo bilingue, ma anziché esprimere il toponimo, come prescritto dalla normativa statutaria, *“per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un'altra, anche nella lingua minoritaria”*, ha fatto ricorso, nella prima parte, a una denominazione mistilingue (Sèn Jan di Fassa), *“che non può dirsi espressa in lingua italiana sol perché, come invece sostenuto dalla difesa della resistente, fa riferimento alla Valle di Fassa”*. La Corte ha poi ritenuto che, al fine di dare corretta attuazione all'articolo 99 dello Statuto speciale, sarebbe stato corretto l'utilizzo delle parole italiane *“San Giovanni”*, anche considerato che il riferimento in italiano al nome del Santo Giovanni, *“ovviamente non sconosciuto alla lingua italiana”* e *“già diffusamente presente nei territori ove sorge il nuovo Comune, non può considerarsi frutto di una traduzione coatta di un toponimo intraducibile*. La questione sollevata in riferimento all'articolo 6 Cost. è stata, invece, ritenuta assorbita.